



**GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

***LINEE GUIDA
PER L'ATTUAZIONE DEI TIROCINI
NELLA REGIONE ABRUZZO***



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 720, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora il tirocinio sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.
2. La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale, disciplina, con le presenti Linee Guida, in maniera organica la materia del tirocinio, inteso come una politica attiva del lavoro, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
3. Al fine di agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro, la Regione Abruzzo tutela il tirocinio non curriculare, nella sua qualità di esperienza:
 - a) non costituente rapporto di lavoro;
 - b) avente natura orientativa, formativa o professionalizzante;
 - c) realizzata presso soggetti pubblici e privati operanti sul territorio regionale.
4. In particolare, il tirocinio non curriculare disciplinato dalle presenti linee guida consiste in un periodo di orientamento ed accompagnamento al lavoro finalizzato a creare un contatto diretto tra una persona in cerca di lavoro e un datore di lavoro, allo scopo di:
 - a) permettere al tirocinante di acquisire un'esperienza per arricchire il proprio curriculum;
 - b) di favorire la possibile costituzione di un rapporto di lavoro con il soggetto ospitante.

ARTICOLO 2

FINALITÀ

1. La Regione Abruzzo intende perseguire allo scopo di favorire attività di carattere informativo, corretta utilizzazione dello strumento, maggiore integrazione tra i soggetti della rete dei servizi, omogeneizzazione del linguaggio e degli strumenti e dei percorsi formativi, formazione adeguata per i tutors, riconoscimento dei diritti e doveri delle parti, come di seguito puntualizzato:
 - a) *promuovere l'occupazione stabile;*



- b) *definire standard di qualità*, a partire da un livello minimo che garantisca il perseguimento delle finalità proprie del tirocinio e l'attestazione finale dell'esperienza (dichiarazione delle competenze);
- c) *assicurare una omogeneità metodologica, procedurale e di intervento* su tutto il territorio da parte degli enti promotori, chiamati ad esercitare un ruolo attivo sullo svolgimento del tirocinio;
- d) *esercitare il ruolo di coordinamento dei vari attori e conseguire una reale integrazione* tra servizi per l'impiego (pubblici e privati), tra strutture di orientamento, di formazione e mondo del lavoro;
- e) *incentivare la sperimentazione di esperienze più avanzate di tirocinio*, tali da offrire standard qualitativi elevati per il loro carattere di sistematicità, trasferibilità e riproducibilità in altri contesti;
- f) *favorire la diffusione delle esperienze*, in particolare lo sviluppo quali-quantitativo dei tirocini nell'ambito del proprio territorio;
- g) *promuovere la circolazione delle informazioni e lo snellimento delle procedure amministrative ad essa connesse*;
- h) *assicurare il monitoraggio delle esperienze in corso e la diffusione dei risultati conseguiti attraverso la collaborazione di tutti i soggetti presenti sul territorio*;
- i) *agevolare le iniziative di tirocinio a favore delle fasce deboli o a rischio di esclusione sociale*: immigrati, ex-detenuti, disabili, giovani a rischio di abbandono scolastico/formativo, donne adulte, disoccupati di lunga durata etc.;
- j) *promuovere percorsi di orientamento al tirocinio attraverso i Servizi per l'impiego e l'Orientamento come fase propedeutica all'inserimento lavorativo*, nonché promuovere percorsi di orientamento mirati per cittadini stranieri;
- k) *riconoscere le potenzialità dei tirocini formativi e di orientamento nel sistema integrato scuola - formazione - lavoro* e consentire ai tirocinanti di valorizzare la spendibilità dei saperi e delle competenze acquisite;
- l) *favorire nei tirocinanti la consapevolezza dei diritti-doveri legati al rapporto di lavoro associato alla funzione che viene esercitata durante il tirocinio*;
- m) *sviluppare l'innovazione e la semplificazione delle procedure* nell'ottica del D.Lgs. n. 82/2005 (c.d. Codice dell'Amministrazione digitale), mettendo a disposizione dei diversi attori del sistema tirocinio una strumentazione informatica finalizzata alla comunicazione e al monitoraggio.

ARTICOLO 3

TIPOLOGIE DI TIROCINI DISCIPLINATE

1. I tirocini non curriculari si distinguono in:

- a) **tirocini formativi e di orientamento**: sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei soggetti neodiplomati, dei neolaureati, di coloro che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore, il diploma di



tecnico superiore o una qualifica professionale, entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica;

b) tirocini finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro, i quali sono rivolti a:

- i. *soggetti in stato di disoccupazione* ai sensi dell'articolo 19, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
- ii. *lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro o beneficiari dei fondi di solidarietà bilaterali*;
- iii. *lavoratori a rischio di disoccupazione* di cui all'articolo 19, comma 4, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
- iv. *soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione*, nel rispetto dei limiti di orario di cui all'articolo 4, comma 2, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66.

c) tirocini per persone residenti all'estero, oggetto dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 5 agosto 2014;

2. In coerenza con il combinato disposto dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 24 gennaio 2013 e l'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 22 gennaio 2015, i tirocini di cui alle lettere a) e b) comma precedente possono essere destinati anche a:

a) i soggetti disabili fisici psichici e sensoriali e gli invalidi civili di cui all'articolo 1, comma 1, Legge 12 marzo 1999, n. 68, nel rispetto delle specifiche disposizioni contenute e previste all'art. 11, comma 2, Legge, 12 marzo 1999, n. 68;

b) i seguenti soggetti svantaggiati:

- i. *soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione* di cui all'articolo 4, comma 1, Legge 8 novembre 1991, n. 381;
- ii. *persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento* previsti dall'articolo 13 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 e dall'articolo 18 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- iii. *vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere* certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- iv. *richiedenti protezione internazionale e titolari di status di "rifugiato" o di "protezione sussidiaria"* di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e) e g), D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25;
- v. *titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari*, di cui all'articolo 5, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ed all'articolo 32, comma 3, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25;
- vi. *profughi* di cui alla Legge 26 dicembre 1981, n. 763.



ARTICOLO 4

ALTRE TIPOLOGIE DI TIROCINI DISCIPLINATE

1. Le presenti linee guida disciplinano anche le seguenti tipologie di tirocini:
 - a) **i tirocini curriculari**, anche nella modalità di tirocinio estivo di orientamento. I tirocini curriculari sono rivolti ai giovani frequentanti un percorso di istruzione o di formazione e finalizzati ad integrare il loro apprendimento con un'esperienza di lavoro. Siffatta tipologia di tirocini è disciplinata dai regolamenti di istituto o di ateneo ed è promossa da scuole, università, od organismi di formazione accreditati;
 - b) **i tirocini promossi a favore di giovani o adolescenti**, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o presso un istituto scolastico e che si svolgono durante le vacanze estive, ovvero nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico o scolastico e "inizio di quello successivo.
 - c) **gli stage e le borse lavoro**, anche a favore di soggetti svantaggiati e disoccupati, finanziati dal Fondo Sociale Europeo o da altri finanziamenti comunitari, nazionali, regionali, e degli Enti locali, nonché le altre *work experiences* riconducibili al tirocinio, la cui durata massima resta regolata dall'art. 7, comma 1, lett. b), del D.M., 25 marzo 1998, nr. 142.

ARTICOLO 5

TIPOLOGIE DI TIROCINI ESCLUSE DALLA LINEE GUIDA

1. Le presenti linee guida non trovano applicazione nei confronti dei c.d. tirocini curriculari non rientranti nelle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 4, in quanto oggetto di interventi di promozione e di incentivazione da parte della Regione Abruzzo, mediante specifici accordi da stipularsi con le istituzioni scolastiche, le università, gli organismi formativi accreditati e gli ordini professionali. Siffatti tirocini curriculari devono essere inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici, ovvero previsti all'interno di un percorso di istruzione per realizzare l'alternanza tra lo studio ed il lavoro. Tale tipologia di tirocini non è soggetta alle comunicazioni obbligatorie, non avendo alcuna specifica e diretta finalità all'inserimento lavorativo.
2. Non rientrano, altresì, nel campo di applicazione delle presenti linee guida i periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative di settore, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. c), D.L., n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011, comprensivi dei tirocini di adattamento previsti dall'art. 4, comma 1, lett. g) del D.Lgs., 9 novembre 2007, n. 206.
3. Nelle more di specifica disciplina regionale, le tipologie di tirocinio escluse dalle presenti linee guida soggiacciono alle vigenti disposizioni nazionali e regionali di riferimento.



CAPO II I SOGGETTI

ARTICOLO 6 I SOGGETTI COINVOLTI NEL TIROCINIO

1. I soggetti coinvolti nella realizzazione di un tirocinio sono i seguenti:
 - a) i soggetti promotori di cui all'articolo 7 delle presenti linee guida;
 - b) i soggetti ospitanti di cui all'articolo 8 e 9 delle presenti linee guida;
 - c) i tirocinanti di cui all'art. 10 delle presenti linee guida.

ARTICOLO 7 SOGGETTI PROMOTORI

1. I **soggetti promotori** svolgono la funzione di tutoraggio, di accompagnamento, di vigilanza e per le altre attività che il soggetto realizza nella fase di pre-attivazione dei tirocini.
2. Al fine di garantire la qualità e la correttezza del progetto di tirocinio, i soggetti promotori devono essere estranei sia al soggetto ospitante che al tirocinante.
3. Possono promuovere tirocini i seguenti **soggetti**, anche tra loro associati:
 - a) **i Centri per l'Impiego;**
 - b) **le Università e gli Istituti di istruzione universitaria statali e non statali** che rilasciano titoli accademici e dell'AFAM;
 - c) **le istituzioni scolastiche statali e non statali** che rilasciano titoli di studio con valore legale;
 - d) **gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy)** di cui alla Legge 15 luglio 2022 n. 99;
 - e) **le altre istituzioni di alta formazione** che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai propri studenti anche nei dodici mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici;
 - f) **le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte nell'albo regionale** relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo non superiore a dodici mesi a questi successivi, al fine del loro pieno reinserimento sociale;
 - g) **le Aziende Sanitarie Locali**, relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitanti e di reinserimento sociale;
 - h) **i servizi di inserimento per disabili** gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione Abruzzo;
 - i) **le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato;**
 - j) **le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;**



- k) **gli enti bilaterali;**
 - l) **le associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità;**
 - m) **i soggetti non aventi scopo di lucro** iscritti nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro;
 - n) **i soggetti autorizzati all'intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** ai sensi degli articoli 4 e 6 D.Lgs. n. 276/2003;
 - o) **i soggetti autorizzati all'intermediazione** ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 150/2015, ovvero **accreditati** ai sensi dell'articolo 12 D.Lgs. n. 150/2015, ivi inclusi **i soggetti autorizzati ex lege all'attività di intermediazione** ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
 - p) **i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro** ai sensi dell'articolo 12 D.Lgs. n. 150/2015 e della D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1100, che abbiano sede operativa in Abruzzo;
 - q) **gli organismi di formazione accreditati** dalla Regione Abruzzo ai sensi della D.G.R. D.G.R. 17 gennaio 2018 n. 7, che erogano attività di formazione e di orientamento;
 - r) **i soggetti iscritti nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per la formazione e l'orientamento;**
 - s) **le istituzioni formative private**, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione delle Regione Abruzzo.
4. Ciascun soggetto promotore deve:
- a) garantire un adeguato standard qualitativo dell'esperienza di tirocinio;
 - b) favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;
 - c) individuare un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio, scelto tra i soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, con funzioni di raccordo con il soggetto ospitante per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
 - d) promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio con il soggetto ospitante;
 - e) rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite;
 - f) contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
 - g) gestire i servizi in modo da assicurare la *piena soddisfazione dei bisogni della collettività regionale, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza;*



- h) misurare, attraverso il monitoraggio, il servizio fornito all'utenza, ovvero i risultati delle concrete opportunità offerte ai giovani, **nel rispetto delle parità di genere**, di confrontarsi con il mondo del lavoro.
- 5. La Regione Abruzzo, nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legislazione nazionale, nonché dell'autonomia organizzativa e gestionale dei soggetti promotori, individua i seguenti **criteri** necessari per una corretta gestione del processo di tirocinio da parte dei soggetti promotori e dei soggetti ospitanti:
 - a) il rispetto della normativa, della convenzione e del progetto formativo;
 - b) l'integrazione tra momenti formativi ed esperienza di lavoro;
 - c) la coerenza tra gli obiettivi formativi dichiarati nel progetto formativo e il concreto percorso nell'ambiente di lavoro;
 - d) la competenza e disponibilità all'ascolto da parte degli operatori che effettuano i colloqui di orientamento e concordano i contenuti formativi;
 - e) la conoscenza del mercato del lavoro locale e gestione di una banca dati delle informazioni connesse;
 - f) il tutoraggio e monitoraggio mirato attraverso tutors competenti e disponibili;
 - g) le verifiche in itinere e verifica finale;
 - h) la consapevolezza dei diritti e doveri tra le parti;
 - i) la flessibilità durante il percorso, che può richiedere modifiche sulla base dei risultati delle varie fasi del monitoraggio.
- 6. Sul sito istituzionale della competente struttura regionale, al fine di garantire idonea pubblicità e visibilità nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, sono indicati i soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che possono promuovere il tirocinio nel territorio regionale.
- 7. A seguito dell'approvazione delle presenti linee guida, sarà emanato uno specifico provvedimento dirigenziale da parte del Dipartimento competente in materia di tirocini, avente ad oggetto le direttive tecniche, organizzative e procedurali per la costituzione, la gestione e la pubblicazione dell'albo dei soggetti promotori di cui al comma precedente.
- 8. I soggetti ospitanti scelgono liberamente il soggetto promotore con cui stipulare la convenzione di cui all'articolo 18 delle presenti linee guida.
- 9. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previo accordo con la Regione Abruzzo, può promuovere nel territorio regionale programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti in house, ovvero dei soggetti promotori indicati nell'albo regionale di cui al comma 7 del presente articolo. Qualora siffatti programmi prevedano un'indennità di partecipazione inferiore a quella prevista dalle presenti linee guida, la medesima non può comunque ammontare a meno di € 400 mensili.
- 10. In accordo con la Regione Abruzzo, anche altri Ministeri possono promuovere nel territorio regionale programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, nel rispetto delle condizioni indicate al comma precedente del presente articolo.
- 11. Per l'attivazione di tirocini cosiddetti in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati sul territorio della Regione Abruzzo



sono quelli di cui alle lettere a); b), c), e d) del comma 1. La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale attivati dai soggetti ospitanti con sede operativa o legale in Abruzzo è quella disciplinata dalle presenti Linee Guida.

12. Nel caso di tirocini che prevedano attività formative realizzate in più Regioni, ovverosia che uno stesso tirocinio si svolga per gran parte della sua durata presso una sede del soggetto ospitante, ma che preveda nel Piano Formativo Individuale brevi e/o temporanei momenti formativi svolti in altre sedi o unità produttive del medesimo soggetto ospitante, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione dei tirocini. Tali brevi e/o temporanei momenti formativi non possono in ogni caso essere superiori a 30 giorni, anche non continuativi per l'intera durata del tirocinio, comprese le eventuali proroghe. Nel Piano Formativo Individuale devono essere esplicitate le motivazioni per le quali i predetti momenti formativi sono strettamente necessari all'arricchimento delle competenze. Ai fini dell'attività di monitoraggio e di controllo, le giornate formative svolte in sede diversa da quella di attivazione del tirocinio devono essere espressamente indicate nel calendario allegato al Piano Formativo Individuale. Il soggetto ospitante dovrà comunque garantire la presenza di un tutor e farsi carico di tutti gli obblighi previsti all'art. 22.

ARTICOLO 8

SOGGETTI OSPITANTI

1. Sono soggetti ospitanti i datori di lavoro pubblici o privati aventi sede o unità operativa presso la quale viene attivato il tirocinio nella Regione Abruzzo, fatta eccezione per le ipotesi disciplinate dall'articolo 7, comma 12 e dall'articolo 9 delle presenti Linee Guida.
2. I datori di lavoro pubblici e privati possono ospitare tirocinanti nei termini quantitativi e con le modalità previste dalla legislazione nazionale vigente con particolare riferimento al decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, fatto salvo quanto più ampiamente esposto al successivo articolo 11.
3. I soggetti ospitanti pubblici e privati devono esibire i seguenti parametri di affidabilità:
 - a) l'applicazione per i propri dipendenti del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
 - b) il rispetto delle disposizioni in materia di previdenza
 - c) il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - d) il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge nr. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) non aver subito sanzioni in materia di previdenza, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché in materia di intermediazione irregolare e/o fraudolenta di manodopera;
 - f) l'aver rispettato in passato la normativa concernente il corretto utilizzo dei tirocini;
 - g) non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo nei dodici mesi antecedenti l'attivazione del tirocinio;



- LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEI TIROCINI NELLA REGIONE ABRUZZO



della spesa a tal fine destinata nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore della legge medesima e/o nei limiti di spesa consentita per finalità formative.

- 10.** Su iniziativa di ciascun soggetto ospitante, nel corso del periodo iniziale del tirocinio, il tirocinante deve frequentare un corso di formazione (senza oneri economici in capo al tirocinante) della durata di dodici ore, composto da un modulo di quattro ore sulla normativa in materia di tirocinio e da un modulo di otto ore per l'informativa di base in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In caso di rischio alto del ruolo previsto per il tirocinante l'informativa di base in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro può essere elevata alla durata di 16 ore totali. La formazione svolta dal tirocinante deve essere attestata sul libretto formativo individuale, nonché avere valore di credito formativo ai sensi dell'art. 6, D.M., nr. 142/1998. Inoltre, essa ha valore di indicatore nell'ambito del sistema premiante descritto nelle presenti linee guida.
- 11.** I compiti dei soggetti ospitanti sono i seguenti:
 - a)** stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore e il tirocinante;
 - b)** designare un tutor con funzioni di inserimento sul luogo di lavoro e affiancamento al tirocinante per tutta la durata del tirocinio, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate, esperienze e capacità coerenti con il progetto formativo individuale, che è responsabile del suo inserimento ed affiancamento sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, dotato di esperienza e capacità coerenti con l'attività del tirocinio prevista nel progetto formativo;
 - c)** effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione dei tirocini;
 - d)** assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
 - e)** valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
 - f)** mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, etc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate.
- 12.** I soggetti ospitanti non possono:
 - a)** impiegare il tirocinante nello svolgimento di attività che non richiedano un preventivo periodo formativo, abilità e conoscenze specifiche;
 - b)** utilizzare il tirocinio in sostituzione di contratti a tempo determinato presso la medesima unità produttiva
 - c)** utilizzare il tirocinio in sostituzione del personale che usufruisce di periodi di malattia, maternità o ferie;
 - d)** utilizzare il tirocinio in sostituzione per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione.
- 13.** In relazione ad uno stesso tirocinio, ciascun soggetto ospitante non può fungere da soggetto promotore e da soggetto ospitante.



14. In caso di mancato rispetto della convenzione e del progetto formativo, i soggetti ospitanti non possono attivare tirocini per il periodo di un anno dall'accertamento e sono obbligati al rimborso delle quote eventualmente corrisposte dalla Regione Abruzzo.

ARTICOLO 9

SOGGETTI OSPITANTI MULTILocalIZZATI

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge n. 76/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99/2013, in relazione a specifiche caratteristiche di tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto multilocalizzato (quindi, anche una Pubblica Amministrazione) avente più sedi territoriali, il tirocinio può essere regolato dalla normativa della Regione o Provincia Autonoma dove è ubicata la sede legale del soggetto ospitante.
2. Qualora un soggetto ospitante multilocalizzato scelga, ai sensi del primo comma del presente articolo, una disciplina regionale diversa dalla presente disciplina per un tirocinio il cui svolgimento è realizzato presso un'unità operativa presente in Abruzzo, deve comunicare alla Regione Abruzzo - preventivamente all'attivazione del tirocinio - la scelta operata.
3. Nel caso in cui il soggetto ospitante multilocalizzato non operi la scelta di cui al primo comma, il tirocinio realizzato presso unità operative situate nella Regione Abruzzo è regolato dalla presente disciplina.
4. La disciplina che il soggetto ospitante multilocalizzato intende applicare deve essere obbligatoriamente indicata nella Convenzione, al fine di permettere al personale ispettivo di individuare con certezza il riferimento giuridico rispetto al quale svolgere le attività di accertamento

ARTICOLO 10

TIROCINANTI

1. I tirocini disciplinati dalle presenti linee guida sono destinati a
 - a) i soggetti che abbiano assolto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione previsto dall'articolo 1, D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76;
 - b) i soggetti che hanno completato da non più di dodici mesi i percorsi di istruzione e formazione del sistema regionale di formazione, o i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado o terziaria, compresi i percorsi di master e di dottorato;
 - c) i soggetti in stato di disoccupazione di cui all'articolo 19, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
 - d) i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
 - e) i lavoratori a rischio di disoccupazione, che ai sensi dell'articolo 19, comma 4, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, sono i lavoratori a cui è stato intimato il licenziamento,



- mediante ricezione di apposita comunicazione, anche in pendenza del periodo di preavviso;
- f)** i soggetti disabili fisici psichici e sensoriali e gli invalidi civili di cui all'articolo 1, comma 1, Legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - g)** i seguenti soggetti svantaggiati:
 - i.** soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione di cui all'articolo 4, comma 1, Legge 8 novembre 1991, n. 381;
 - ii.** persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall'articolo 13, Legge 11 agosto 2003, n. 228 e dall'articolo 18 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
 - iii.** vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119;
 - iv.** richiedenti protezione internazionale e titolari di status di "rifugiato" o di "protezione sussidiaria" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e) e g), D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25;
 - v.** titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, di cui all'articolo 5, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ed all'articolo 32, comma 3, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25;
 - vi.** profughi di cui alla Legge 26 dicembre 1981, n. 763.
- 2.** Al fine di assecondare la ricerca di altra occupazione, posso essere destinatari dei tirocini non curriculari anche i soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione.
- 3.** I tirocinanti non possono:
- a)** ricoprire ruoli o posizioni proprie e/o necessarie all'organizzazione del soggetto ospitante;
 - b)** sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività produttive del soggetto ospitante;
 - c)** sostituire personale in malattia, maternità, o ferie.
- 4.** I tirocinanti non possono essere utilizzati per tipologie di attività rispetto alle quali non risulti essere necessario un periodo formativo.
- 5.** Non è possibile attivare un tirocinio a favore di un tirocinante che abbia già avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione, un incarico (prestazione di servizi) con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti all'attivazione del tirocinio.
- 6.** È possibile attivare un tirocinio a favore di un tirocinante che abbia già svolto prestazioni di lavoro occasionale presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti all'attivazione.



CAPO III LIMITI E DURATA

ARTICOLO 11 LIMITI NUMERICI

1. Il numero dei tirocini attivabile contemporaneamente deve essere proporzionato alle dimensioni dell'unità operativa del soggetto ospitante.
2. Per ospitare tirocinanti sono previsti le seguenti quote di contingentamento:
 - a) **un tirocinante presso le unità operative, in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato e/o di dipendenti a tempo determinato**, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;
 - b) **due tirocinanti contemporaneamente presso le unità operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti, a tempo indeterminato e/o di dipendenti a tempo determinato**, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;
 - c) **un numero massimo di tirocinanti contemporaneamente in misura non superiore al 10% (dieci per cento) dei lavoratori assunti, con arrotondamento all'unità superiore, presso le unità operative con ventuno o più dipendenti, a tempo indeterminato e/o di dipendenti a tempo determinato**, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio.
 - d) **il numero massimo di tirocinanti ospitabili contemporaneamente in caso di soggetto ospitante pubblico, con ventuno o più dipendenti, non può essere superiore al 2% (due per cento) con arrotondamento all'unità superiore**, nell'arco di un anno solare (inteso come il periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre), fermo restando tutte le altre condizioni sopra previste.
3. Le quote di contingentamento indicate nel secondo comma del presente articolo sono calcolate esclusivamente sulla base del numero dei dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e presenti nell'organico del soggetto ospitante. In caso di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a tempo parziale, le persone saranno conteggiate in termini percentuali calcolati sulla base della frazione di ore lavorate rispetto al tempo pieno indicato dal CCNL applicato dal soggetto ospitante. Tale calcolo in termini percentuali è arrotondato per eccesso, nel caso in cui le ore di lavoro a tempo parziale superano la metà delle ore previste per l'orario a tempo pieno. In ogni caso, gli apprendisti sono esclusi dal conteggio previsto dal presente comma. Invece, rientrano nel conteggio previsto dal presente comma i soci lavoratori di cooperativa aventi con quest'ultima un rapporto di lavoro subordinato.



4. Qualora il soggetto ospitante privato non abbia dipendenti a tempo indeterminato e determinato, deve essere titolare di una struttura organizzativa caratterizzata dal suo apporto di lavoro diretto, al fine di svolgere la funzione di tutor di cui all'articolo 22.
5. Per i soggetti ospitanti privati che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del dieci per cento di cui al comma 2, lettera c), è subordinata alla stipulazione di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, entro 120 giorni dal termine del tirocinio. Nel caso di lavoro a tempo parziale esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante. Tali soggetti ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti di cui sopra:
 - a) **un tirocinio** se hanno assunto almeno **20%** dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
 - b) **due tirocini** se hanno assunto almeno il **50%** dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
 - c) **tre tirocini** se hanno assunto almeno il **75%** dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
 - d) **quattro tirocini** se hanno assunto il **100%** dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
6. I tirocini di cui al comma 5 non si computano ai fini della quota di contingentamento.
7. Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui sopra, non vi è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari e, pertanto, i tirocini curriculari non sono conteggiati ai fini dei limiti numerici di cui al presente articolo.
8. Il tirocinante può svolgere più tirocini extracurriculari contemporaneamente, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e ss. mm. ii..
9. Sono esclusi dai limiti di cui al comma 2 del presente articolo, i tirocini in favore dei soggetti svantaggiati indicati dall'articolo 10, co. 1, lettera g).
10. Ai fini del computo del numero dei tirocinanti i soci lavoratori sono considerati dipendenti a tempo indeterminato.
11. Gli apprendisti sono esclusi dalla base di calcolo del numero dei lavoratori subordinati in organico presso il soggetto ospitante.
12. Per le aziende stagionali che operano nel settore del turismo e che occupano lavoratori assunti a tempo determinato, è possibile usufruire dei tirocini a condizione che la durata del rapporto dei suddetti lavoratori sia superiore a quella dei tirocinanti e comunque tale da avere inizio prima dell'avvio e di terminare in seguito alla conclusione dei medesimi. In tali casi, quindi, il numero dei lavoratori a tempo determinato può essere utilizzato, unitamente a quello dei lavoratori a tempo indeterminato, per il calcolo delle soglie.

ARTICOLO 12

DURATA DEI TIROCINI

1. La **durata minima** del tirocinio non può essere inferiore a **due mesi**, fatta eccezione per:



-
- a) il *tirocinio svolto presso un soggetto ospitante che eserciti un'attività stagionale* (in qualsiasi periodo dell'anno), così come definita dalle rispettive normative e dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative; in tal caso, la durata minima è ridotta ad **un mese**;
- b) il *tirocinio svolto rivolto a studenti*, promosso dal Centro per l'Impiego e svolto durante il periodo estivo; in tal caso, la durata minima è ridotta a **quattordici giorni**.
2. La **durata massima** dei tirocini, comprensiva di proroghe e rinnovi, non può essere superiore a:
- a) **sei mesi** per:
- i. i soggetti ex articolo 10 delle presenti linee guida, che abbiano assolto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione previsto dall'articolo 1 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76;
 - ii. i soggetti che hanno completato da non più di dodici mesi i percorsi di istruzione e formazione del sistema regionale di formazione, o i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado o terziaria, compresi i percorsi di master e di dottorato;
 - iii. i soggetti beneficiari dei tirocini promossi per il c.d. "reinserimento / orientamento", nel rispetto del limite temporale fissato dall'art. 7, comma 1, lett. b), D.M., 25 marzo 1998, nr. 142;
- b) **dodici mesi** per:
- i. i soggetti in stato di disoccupazione di cui all'articolo 19, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
 - ii. i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
 - iii. i lavoratori a rischio di disoccupazione, che ai sensi dell'articolo 19, comma 4, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, sono i lavoratori a cui è stato intimato il licenziamento, mediante ricezione di apposita comunicazione, anche in pendenza del periodo di preavviso;
 - iv. i soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione di cui all'articolo 4, comma 1, Legge 8 novembre 1991, n. 381;
 - v. le persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall'articolo 13, Legge 11 agosto 2003, n. 228 e dall'articolo 18 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
 - vi. le vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119;
 - vii. i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di "rifugiato" o di "protezione sussidiaria" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e) e g), D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25;



- viii. i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, di cui all'articolo 5, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ed all'articolo 32, comma 3, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25;
 - ix. i profughi di cui alla Legge 26 dicembre 1981, n. 763.
 - h) **ventiquattro mesi** per i soggetti disabili fisici psichici e sensoriali e gli invalidi civili di cui all'articolo 1, comma 1, Legge 12 marzo 1999, n. 68;
3. Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini in favore di lavoratori disabili di cui all'art. 1, comma 1, Legge, n. 68/1999, le persone svantaggiate ai sensi della Legge, n. 381/1991, i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale, la Regione Abruzzo potrà definire misure di agevolazione, nonché prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione sociale, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità.
 4. I termini minimi e massimi di durata indicati nel presente articolo si riferiscono al tirocinio attivato tra il medesimo soggetto ospitante ed il tirocinante.
 5. Nell'ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del Piano Formativo Individuale e deve garantire una coerenza con la progettazione formativa, ovvero una corrispondenza tra gli obiettivi di apprendimento che si definiscono in fase iniziale di progettazione e la sua durata, le modalità di attuazione del percorso, nonché le competenze che ne sono oggetto.
 6. A garanzia del percorso progettato, i soggetti promotori devono individuare durate compatibili con gli obiettivi e con le competenze da raggiungere, in taluni casi anche inferiori rispetto al limite massimo indicato nella normativa.
 7. Nel Progetto Formativo Individuale deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante deve effettuare, le quali non possono comunque essere superiori alle ore lavorative previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento o dalla contrattazione aziendale applicati dal soggetto ospitante in riferimento ai limiti massimi di durata indicati nel presente articolo. Il tirocinio deve svolgersi, di norma, in fascia oraria diurna. Lo svolgimento del tirocinio in altre fasce è possibile solo a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità e fatte salve le tutele previste dalla normativa vigente e l'obbligo di effettuare la formazione prevista dal Progetto Formativo Individuale.
 8. Nel rispetto della legislazione vigente, il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo il caso di proroghe o rinnovi, nel rispetto comunque della durata massima complessiva prevista dal presente articolo in relazione alla tipologia di tirocinante.
 9. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.
 10. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore, dandone motivata comunicazione scritta all'altra parte ed al tirocinante, in presenza di:
 - a) gravi inadempienze da parte del tirocinante;
 - b) acclarata impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.



ARTICOLO 13

SOSPENSIONE DEL TIROCINIO

1. Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, infortunio e malattia, laddove questa si protragga per una durata pari o superiore a **trenta giorni** di calendario.
2. Il tirocinio può essere sospeso dal soggetto ospitante per:
 - a) i periodi di chiusura aziendale di almeno **quindici giorni** di calendario;
 - b) causa di forza maggiore.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo 12, il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio, nel rispetto dei limiti massimi indicati al comma 2 del precedente articolo 12.
4. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.
5. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per:
 - a) lo svolgimento del servizio civile;
 - b) astensione in caso di maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio.

ARTICOLO 14

PROROGA DEL TIROCINIO

1. La proroga del tirocinio si concreta nell'allungamento della durata del tirocinio e con il conseguente rinvio del termine finale, qualora il periodo di tempo inizialmente previsto per il tirocinio non sia stato sufficiente al tirocinante per svolgere completamente il periodo formativo ed a condizione che il percorso formativo prosegua senza soluzione di continuità.
2. La proroga si realizza con il prolungamento della durata del tirocinio e, quindi, con il rinvio del termine finale, allorché il tempo inizialmente previsto per il tirocinio non sia stato sufficiente al tirocinante per svolgere appieno il percorso formativo, ed a condizione che il percorso formativo prosegua senza soluzione di continuità.
3. La richiesta formale di proroga del tirocinio deve:
 - a) essere inviata dal Soggetto ospitante al Soggetto Promotore almeno 15 giorni prima della prevista scadenza del tirocinio, al fine di consentire al Soggetto promotore di potersi esprimere sulla stessa;
 - b) indicare espressamente la durata della proroga;
 - c) specificare i motivi per cui non sono stati raggiunti gli obiettivi formativi nel periodo di tirocinio inizialmente previsto. Tali motivi devono essere condivisi e approvati dal Soggetto promotore con lettera formale, che dovrà comunque pervenire al Soggetto ospitante anteriormente alla prevista data di scadenza del tirocinio;
 - d) essere munita del consenso chiaro ed inequivoco del tirocinante;



- e) essere inviata al soggetto dal soggetto ospitante al soggetto promotore almeno quindici giorni prima la scadenza del tirocinio, al fine di consentire al soggetto promotore di potere accettare la richiesta o rigettarla;
- 4. L'eventuale accettazione formale della richiesta di proroga da parte del soggetto promotore deve:
 - a) essere effettuata in forma scritta;
 - b) contenere l'espressa condivisione motivata da parte del soggetto promotore dei motivi posti a giustificazione della richiesta di proroga;
 - c) inviata formalmente dal soggetto promotore e ricevuta dal soggetto ospitante prima della scadenza del tirocinio.
- 5. Una volta ricevuta l'accettazione della richiesta di proroga, il soggetto ospitante deve inviare, senza ritardo, la comunicazione obbligatoria di proroga del tirocinio, fermo restando che proroga medesima resta collegata all'originario Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 15

RINNOVO DEL TIROCINIO

- 1. Fermo restando il divieto del comma 8 dell'articolo 12 delle presenti linee guida, è ammissibile il rinnovo del tirocinio soltanto nel caso in cui viene stipulato un nuovo tirocinio tra i medesimi soggetto ospitante e tirocinante, per conseguire competenze integrative che il tirocinante ha l'obiettivo di sviluppare in aggiunta a quelle precedentemente maturate nella medesima area professionale, o di differenti competenze in altra professionale del medesimo settore, anche presso altra sede operativa del soggetto ospitante.
- 2. Tale tirocinio rinnovato deve:
 - a) essere temporalmente distinto dal primo percorso;
 - b) essere stipulato a seguito della sottoscrizione di un nuovo progetto formativo individuale e, se necessario, anche della convenzione,
- 3. Il rinnovo del tirocinio soggiace ai limiti numerici indicati dall'articolo 10 delle presenti linee guida.
- 4. In ogni caso, un tirocinio può essere rinnovato solo una volta.



CAPO IV

SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

ARTICOLO 16

PRESUPPOSTI E CONDIZIONI DELL'ATTIVAZIONE

1. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla Legge n. 68/1999 e successive modifiche.
2. Il soggetto ospitante non deve avere procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo “espansivo” può attivare tirocini.
3. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, o non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel Piano Formativo Individuale attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamenti per i seguenti motivi:
 - a) licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
 - b) licenziamenti collettivi;
 - c) licenziamento per superamento del periodo di comporto;
 - d) licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
 - e) licenziamento per fine appalto;
 - f) risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
4. Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
5. Il soggetto ospitante pubblico provvede alla ricerca di candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti ed a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Ove, inoltre, il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.
6. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate, per attività tipiche ovvero riservate alla professione.
7. Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.
8. I tirocini devono essere promossi da un soggetto estraneo sia al soggetto ospitante che al tirocinante, al fine di garantire la qualità e la correttezza del progetto di tirocinio.



9. Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel Piano Formativo Individuale.
10. I **tirocinanti non possono**:
 - a) ricoprire ruoli o posizioni proprie e/o necessarie all'organizzazione del soggetto ospitante;
 - b) sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
 - c) sostituire il personale in malattia, maternità o ferie;
11. Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività per le quali non sia necessario un periodo formativo.
12. Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio.
13. Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro occasionale presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 30 giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l'attivazione.

ARTICOLO 17

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

1. Il soggetto promotore deve impegnarsi a promuovere tirocini di qualità finalizzati a garantire una formazione qualificata.
2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite Convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati.
3. Ogni singola Convenzione può avere ad oggetto più tirocini.
4. I tirocinanti oggetto della Convenzione devono stipulare preventivamente alla sottoscrizione della predetta Convenzione il Patto di Servizio Personalizzato presso i Servizi per l'Impiego della Regione Abruzzo.

ARTICOLO 18

CONVENZIONE

1. I tirocini sono svolti sulla base di una Convenzione stipulata tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati.
2. Ogni convenzione può riguardare più tirocini, anche di diverse tipologie.
3. Il soggetto promotore può attivare il tirocinio soltanto a seguito dell'avvenuta stipulazione di apposita **Convenzione**, redatta nel rispetto dello schema allegato alle presenti linee guida (cfr., **Allegato n. 01**).
4. La Convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) la finalità;
 - b) gli obblighi del soggetto promotore;



- c) gli obblighi del soggetto ospitante;
 - d) le modalità di attivazione del tirocinio;
 - e) le modalità di svolgimento del tirocinio.
 - f) i nomi ed i *curricula* dei *tutor* assegnati;
 - g) la durata del tirocinio;
 - h) il limite delle ore;
 - i) la gestione delle uscite e delle assenze;
 - j) la valutazione e l'attestazione degli apprendimenti, nel rispetto le modalità indicate nelle presenti linee guida;
 - k) monitoraggio del tirocinio;
 - l) decorrenza e durata della convenzione.
5. La Convenzione soggiace alla vigente normativa fiscale, ivi compresa quella sull'imposta di bollo.
6. La Convenzione deve essere sottoscritta digitalmente dai soggetti promotori e dai soggetti ospitanti pubblici e privati.

ARTICOLO 19

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Il tirocinio non curriculare disciplinato dalle presenti linee guida si realizza attraverso un **Progetto Formativo Individuale (PFI)**, che deve essere **allegato alla Convenzione**.
1. Tale progetto è individuale e deve essere sottoscritto dai soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio:
- a) il tirocinante;
 - b) il soggetto ospitante;
 - c) il soggetto promotore.
2. Con la sottoscrizione, il soggetto promotore, il soggetto ospitante ed il tirocinante attestano che ne concordano il contenuto.
3. Il Progetto Formativo Individuale deve definire gli obiettivi formativi da conseguire e le modalità di attuazione del tirocinio.
4. Il tirocinio non curriculare deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti dal Progetto Formativo Individuale.
5. Il Progetto Formativo Individuale deve essere redatto sulla base del modello allegato alle presenti linee guida (cfr., **Allegato n. 02**).
6. Il **Progetto Formativo Individuale (PFI)** deve indicare i seguenti elementi essenziali:
7. **l'anagrafica del tirocinio**, intesa come l'insieme dei dati identificativi de:
- a) il tirocinante;
 - b) l'azienda o l'Amministrazione Pubblica;
 - c) il soggetto promotore;
 - d) il tutor individuato dal soggetto ospitante e del referente nominato del soggetto promotore;



8. gli elementi descrittivi del tirocinio:

- a) la tipologia di tirocinio, il settore di attività economica dell'azienda (codici di classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica;
- b) l'area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT);
- c) la sede prevalente di svolgimento;
- d) gli estremi identificativi delle assicurazioni poste alla base delle garanzie assicurative;
- e) la durata, le modalità ed il periodo di svolgimento del tirocinio, indicando, altresì, le ore giornaliere e settimanali;
- f) l'entità dell'importo corrisposto quale indennità di partecipazione al tirocinante;
- g) le competenze di base, tecnico-professionali e trasversali, in riferimento, prevalentemente, ai processi di lavoro, alle aree di attività che li compongono ed ai saperi necessari allo svolgimento di dette attività;

9. le specifiche del progetto formativo:

- a) gli obiettivi formativi per ciascun tirocinante, con l'indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale ed eventuale livello EQF;
- b) le attività previste come oggetto del tirocinio con particolare riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015;
- c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- d) competenze da acquisire con riferimento alla figura professionale di riferimento;

10. le modalità e gli strumenti concordati fra i tutors per la verifica in itinere e finale dell'apprendimento del tirocinante;

11. indicazione delle soluzioni adottate per garantire le esigenze dettate dalla conciliazione tra i tempi di vita ed i tempi di lavoro del tirocinante;

12. diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente del soggetto promotore.

13. Le attività indicate nel Progetto Formativo Individuale PFI costituiscono la base per delineare, anche *in itinere*, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel **Dossier individuale, previste nel modello allegato alle presenti linee guida (cfr., **Allegato n. 03**), anche ai fini della stesura dell'Attestazione finale di cui all'articolo 23.**

14. Gli allegati modelli di Convenzione, di Progetto Formativo Individuale (PFI), di Dossier individuale e di Attestazione finale costituiscono parte integrante delle presenti linee guida documento. I loro aggiornamenti, comprensivi di eventuali modifiche ed adeguamenti, sono adottati con successivo provvedimento del Direttore del Dipartimento competente in materia di lavoro.

15. Per quanto riguarda i tirocini rivolti ai cittadini stranieri extra UE residenti all'estero, il progetto di tirocinio, da allegare alla domanda di visto di ingresso, presentata alla rappresentanza diplomatico consolare, su richiesta dei soggetti promotori, necessita di preventivo visto della Regione Abruzzo.



16. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, i tirocini disciplinati dalle presenti linee-guida, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga o cessazione, da parte del soggetto ospitante.
17. Il presente articolo costituisce riferimento aggiornato per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di orientamento e formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015, fatte salve tutte le specificità ivi previste in relazione alla tipologia dei destinatari di tali misure.
18. La Regione Abruzzo rende accessibili selettivamente le convenzioni e i progetti formativi di tirocinio alle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e alle rappresentanze sindacali aziendali e/o unitarie, ovvero in mancanza alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, anche al fine di evitare l'abuso del tirocinio.
19. Le direttive e le istruzioni organizzative, tecniche e procedurali per accedere in consultazione dei succitati documenti saranno oggetto di apposito successivo provvedimento del Direttore del Dipartimento competente in materia di lavoro.

ARTICOLO 20

GARANZIE ASSICURATIVE

1. Il soggetto promotore deve garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo a favore del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi, con idonea compagnia assicuratrice.
2. La Convenzione può prevedere che l'obbligo assicurativo sia assolto dal soggetto ospitante, in vece del soggetto promotore.
3. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede legale e/o operativa del soggetto ospitante, anche all'estero, rientranti nel Progetto Formativo Individuale PFI. In tal caso, il soggetto ospitante, oltre ad assicurare la tracciabilità dell'esperienza di tirocinio svolta al di fuori della propria sede; deve provvedere a rimborsare al tirocinante tutte le eventuali. spese sostenute e regolarmente documentate per vitto, alloggio, trasporto e quanto altro necessario per svolgere la predetta esperienza esterna.

ARTICOLO 21

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1. Il soggetto promotore deve assicurare la qualità e la correttezza dell'esperienza, nonché dell'apprendimento nel tirocinio.
2. Il soggetto promotore deve monitorare l'esperienza e l'apprendimento durante tutto il periodo di tirocinio. A tal fine, **gli obblighi del soggetto promotore** sono i seguenti:



- a) accertarsi che il soggetto ospitante sia in possesso dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni previste dalle presenti linee guida per l'attivazione del tirocinio;
- b) accertarsi che il tirocinante abbia stipulato, preventivamente alla sottoscrizione della predetta Convenzione, il Patto di Servizio Personalizzato presso i Servizi per l'Impiego della Regione Abruzzo;
- c) favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio, supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
- d) fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, relativamente alla disciplina applicabile al tirocinio ed alla quale il soggetto ospitante è obbligato ad attenersi;
- e) individuare un *tutor* del soggetto promotore per il tirocinante;
- f) predisporre il Progetto Formativo Individuale (PFI);
- g) provvedere alla stesura del Dossier individuale del tirocinante;
- h) garantire il rilascio dell'Attestazione finale prevista dall'articolo 23;
- i) promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio;
- j) segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel Progetto Formativo Individuale (PFI) e delle modalità attuative del tirocinio;
- k) segnalare ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal Progetto Formativo Individuale (PFI), o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro o che non gli sia corrisposta la prevista indennità di partecipazione, e comunque tutti quei fatti che costituiscono violazione della disciplina contenuta nelle presenti linee guida;
- l) contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento e/o re-inserimento lavorativo. Il Rapporto deve essere inviato al Dipartimento competente in materia di lavoro e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
- m) rilasciare un attestato di trasparenza delle attività effettivamente realizzate in un tirocinio non curriculare, redatto in coerenza con gli standard e le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, primariamente referenziati alle Aree di Attività dell'Atlante del Lavoro o ad altri standard a valenza unionali e internazionali applicabili (ed in particolare Quadro delle lingue – QCER; Quadro competenze digitali – DigComp; Quadro competenze imprenditoriali – EntreComp; Quadro competenze personali – LifeComp; Standard literacy e numeracy OCSE-PIAAC) – quale evidenza utile anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati o, comunque, ai fini della validazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del citato D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13.



3. Il soggetto ospitante deve garantire la coerenza nello svolgimento dei tirocini con gli obiettivi formativi previsti nel Progetto Formativo Individuale (PFI). A tal fine, **gli obblighi del soggetto ospitante** sono i seguenti:
- a) stipulare la Convenzione con il soggetto promotore;
 - b) collaborare con il soggetto promotore alla definizione del Progetto Formativo Individuale (PFI);
 - c) trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni preventive di proroga, di interruzione e di infortuni;
 - d) designare un *tutor* con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il Progetto Formativo Individuale (PFI);
 - e) garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 725, Legge 30 dicembre 2021 n. 34, al tirocinante, a propria cura e spesa; nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli articoli 6 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008;
 - f) garantire al tirocinante, ove prevista e a propria cura e spesa; la sorveglianza sanitaria prevista dall'articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008, così come previsto dall'articolo 1, comma 725, Legge 30 dicembre 2021 n. 34;
 - g) mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, etc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
 - h) effettuare, ai sensi dell'articolo 1, comma 724, Legge 30 dicembre 2021 n. 34, le comunicazioni obbligatorie previste dall'articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608.
 - i) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal Progetto Formativo Individuale (PFI);
 - j) collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante;
 - k) collaborare al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'articolo 23;
 - l) corrispondere regolarmente al tirocinante la prevista indennità di partecipazione.
4. Il tirocinante deve attenersi a quanto previsto dal Progetto Formativo Individuale (PFI), svolgendo le attività concordate con i *tutor*, con diligenza e in osservanza dei più generali principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione delle attività previste, osservando, al contempo, le adeguate regole di comportamento e rispettando l'ambiente di lavoro. Siffatto obbligo di diligenza e osservanza si estende alle mansioni accessorie e strumentali finalizzate all'acquisizione delle competenze definite nel Progetto Formativo Individuale (PFI). Nello specifico, **gli obblighi del tirocinante** sono i seguenti:
- a) il rispetto delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) l'osservanza dei regolamenti interni all'organizzazione del soggetto ospitante;
 - c) il rispetto degli obblighi di riservatezza relativamente ai processi produttivi, ai prodotti o ad altre notizie relative al soggetto ospitante di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;



- d) l'attenersi alle disposizioni organizzative del soggetto ospitante e previste per lo svolgimento delle attività di lavoro e di formazione del tirocinio;
 - e) l'evitare comportamenti che, per la natura e le possibili conseguenze, possano risultare in contrasto con i doveri connessi alle finalità del tirocinio;
 - f) firmare quotidianamente il registro delle presenze ed evitare di compiere omissioni od alterazioni nella sua compilazione;
 - g) comunicare preventivamente e tempestivamente al soggetto ospitante le assenze, che sono registrate dal *tutor* del soggetto ospitante sull'apposito registro delle presenze.
5. In caso in cui venga accertato che il tirocinio si sia svolto in modo difforme a quanto a quanto prescritto dal Progetto Formativo Individuale (PFI), ovvero in caso di acclarata ritardata corresponsione della prevista indennità, il tirocinante può rivolgersi in prima istanza al *tutor* del soggetto promotore, al fine di ricevere un'adeguata assistenza, fermo restando l'obbligo del soggetto promotore di segnalazione ai competenti organi ispettivi, nei casi previsti all'articolo 21, comma 2, lettera j), nonché all'organo individuato dalla Regione Abruzzo nei casi previsti dalle presenti linee guida.
6. Di norma, il tirocinio deve svolgersi in orario diurno, a meno che l'organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e/o notturna, nel rispetto degli articoli 15 e 17, Legge, 17 ottobre 1967, nr. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti).

ARTICOLO 22

TUTORAGGIO

1. Il **tutor del soggetto promotore** è definito **tutor didattico** ed è responsabile della coerenza e dell'adeguatezza del progetto di tirocinio formativo, nonché è garante della sua corretta realizzazione.
2. Il **tutor didattico** svolge i seguenti compiti:
 - a) elabora il Progetto Formativo Individuale (PFI), in collaborazione con il soggetto ospitante;
 - b) coordina l'organizzazione ed il programma del percorso di tirocinio;
 - c) monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel Progetto Formativo Individuale (PFI) ed al fine di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
 - d) assicura i necessari supporto e assistenza al tirocinante nel corso dell'intera esperienza di tirocinio;
 - e) provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'articolo 23;
 - f) acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una Pubblica Amministrazione.



3. Ogni **tutor didattico** può accompagnare fino ad un massimo di **venti tirocinanti contemporaneamente**. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.
4. Il **soggetto ospitante nomina un tutor aziendale** che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto Progetto Formativo Individuale (PFI).
5. Il **tutor aziendale** deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio, che devono essere specificate nel proprio curriculum.
6. Ogni **tutor aziendale** può accompagnare fino ad un massimo di **tre tirocinanti contemporaneamente**.
7. In caso di assenza temporanea del **tutor aziendale**, comunque **non superiore a cinque giorni continuativi**, le funzioni di tutor possono essere svolte dal rappresentante legale del soggetto ospitante o da altro soggetto allo scopo individuato. In caso di assenza prolungata del **tutor aziendale superiore a cinque giorni continuativi**, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tali variazioni devono essere formalmente comunicate al tirocinante e al soggetto promotore.
8. Il **tutor aziendale** svolge le seguenti funzioni:
 - a) favorisce l'inserimento del tirocinante;
 - b) promuove e supporta lo svolgimento delle attività, ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del Progetto Formativo Individuale (PFI), anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
 - c) aggiorna la documentazione relativa al tirocinio per l'intera sua durata e si accerta che il registro delle presenze sia correttamente compilato e sottoscritto giornalmente dallo stesso e dal tirocinante;
 - d) collabora attivamente alla composizione del Dossier Individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'articolo 23.
9. Il **tutor didattico** e il **tutor aziendale** collaborano per:
 - a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
 - b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica *in itinere* e a conclusione dell'intero processo;
 - c) garantire le varie procedure di tracciamento, documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.



ARTICOLO 23

ATTESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

1. Al termine del tirocinio, sulla base del Progetto Formativo Individuale (PFI) e del Dossier Individuale, è rilasciata al tirocinante un'**Attestazione finale** dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.
2. Tale attestazione Finale deve essere firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante ed essere redatta in conformità al modello allegato alle presenti linee guida (cfr., **Allegato n. 04**).
3. Tale **Attestazione finale**:
 - a) indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al Decreto interministeriale del 30 giugno 2015;
 - b) agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.
4. Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, **il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista** nel Progetto Formativo Individuale (PFI).
5. Il Dossier Individuale e l'Attestazione finale costituiscono unitamente la documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, organizzati nel rispetto della regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.
6. Il Progetto Formativo Individuale (PFI), il Dossier Individuale e l'Attestazione Finale costituiscono standard minimo di servizio a livello nazionale.
7. L'esperienza di tirocinio effettuata deve essere registrata da parte del Centro per l'Impiego competente nella **Scheda Anagrafica Professionale (SAP)** del tirocinante. È onere del tirocinante la verifica dell'avvenuto aggiornamento della propria Scheda Anagrafica Professionale (SAP).
8. Il tirocinio centrato sulle competenze, intese come insieme di conoscenze ed abilità, collegabili alle attività svolte, termina con l'attestazione dei risultati raggiunti, anche agli effetti della riconoscibilità da parte delle imprese e nei percorsi formativi.
9. Gli esiti formativi del tirocinio devono avere come riconoscimento il contenuto dell'Attestazione Finale, la quale:
 - a) assicura la descrizione trasparente, attendibile dei contenuti di competenze acquisiti;
 - b) contiene l'indicazione del livello di competenza raggiunto nello svolgimento delle attività di tirocinio, a tal fine vanno indicati gli strumenti di verifica utilizzati.
10. L'Attestazione Finale rappresenta la base per la Certificazione delle competenze, la quale, a sua volta, è la premessa per il riconoscimento dei crediti formativi, intesi come il valore attribuibile alle competenze acquisite dall'individuo, trasferibile nei contesti formativi (scuola, formazione professionale ed università) e riconosciuto ai fini dell'inserimento nei successivi percorsi di istruzione e formazione professionale. Tale riconoscimento può determinare la personalizzazione o la riduzione della durata del percorso formativo, in questo



caso. Alla trasferibilità di tale riconoscimento provvede la struttura formativa che accoglie, anche in collaborazione con la struttura lavorativa o formativa di provenienza.

ARTICOLO 24

INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

1. Al tirocinante deve essere corrisposta un'indennità minima per la partecipazione al tirocinio, che nella Regione Abruzzo è fissata in **un importo lordo mensile pari ad € 800,00**.
2. L'indennità di partecipazione è erogata, **su base mensile**, per intero a fronte di una acclarata percentuale di partecipazione minima ai singoli tirocini pari al **70% calcolata sulla base delle presenze mensili stabilite dal progetto formativo**.
3. In presenza di **periodi concernenti frazioni di mese**, l'indennità di partecipazione al tirocinio deve essere erogata per intero a fronte di una acclarata partecipazione minima al tirocinio pari al 70% calcolata sulla base delle presenze mensili stabilite dal progetto formativo. Se tale partecipazione risulta essere inferiore al 70%, deve essere corrisposta al tirocinante un'indennità calcolata sulla base dei giorni di effettiva presenza.
4. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.
5. L'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito ed è pari alla differenza tra l'importo dell'indennità nella misura prevista al primo comma e l'importo del sostegno al reddito, qualora inferiore.
6. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l'indennità di partecipazione.
7. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, l'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito ed è pari alla differenza tra l'importo dell'indennità nella misura prevista al primo comma e l'importo del sostegno al reddito, qualora inferiore.
8. È riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennità minima prevista dalla presente disciplina regionale.
9. Nell'ipotesi di tirocini in favore di soggetti già occupati ed in cerca di altra occupazione, non è dovuta l'indennità, in quanto già percettori di un reddito da lavoro, fatto salvo il caso in cui il reddito da lavoro, opportunamente documentato, sia inferiore all'indennità prevista dal tirocinio. In tal caso, deve essere corrisposta al tirocinante un'indennità pari alla differenza tra l'importo dell'indennità nella misura prevista al primo comma e l'importo da reddito di lavoro percepito, qualora inferiore.
10. Per i soggetti che usufruiscono di altre forme di aiuto e/o sostentamento diverse da quelle indicate ai commi precedenti, esclusivamente su richiesta del tirocinante, si può concordare



di ridurre l'indennità di partecipazione mensile di cui al primo comma, che comunque non può essere inferiore a **€ 600,00 lorde**. A tal fine, è necessario allegare al Progetto Formativo Individuale, un'apposita autodichiarazione resa, ai sensi dell'art. 45 D.P.R. n. 445/2000, da parte del tirocinante relativamente alla tipologia ed all'entità del sussidio percepito.

11. Per quanto concerne gli aspetti fiscali, l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr., art. 50, D.P.R. n. 917/1986 – c.d. TUIR).
12. Stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione della relativa indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
13. Ai sensi dell'articolo 1, comma 722, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione prevista dall'articolo 1, comma 721, lettera b), Legge 30 dicembre 2021, n. 234 comporta, a carico del trasgressore, l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 25

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. I tirocini extracurricolari, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 608/1996.
2. Congiuntamente alla comunicazione obbligatoria, una copia della Convenzione, con allegato il progetto formativo, deve essere trasmessa dal soggetto ospitante al soggetto promotore ed al tirocinante.
3. La Regione Abruzzo può attivare, attraverso il Dipartimento competente in materia di lavoro, azioni di supporto all'attività di monitoraggio e verifica, nonché convenzioni con i competenti organi ispettivi e di controllo per facilitarne e renderne più efficace l'azione.
4. I soggetti ospitanti devono inviare al soggetto promotore una relazione sintetica riguardante l'esito del tirocinio entro trenta giorni decorrenti dalla conclusione dell'iter formativo. A fronte della mancata comunicazione, il soggetto ospitante viene diffidato a provvedere entro ulteriori trenta giorni, decorsi inutilmente i quali, si procederà alla segnalazione agli organi ispettivi della competente sede dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
5. Per i tirocini rivolti ai cittadini immigrati provenienti da paesi extra-UE, è fatto obbligo ai soggetti ospitanti di far pervenire al Dipartimento regionale competente in materia di lavoro ed alla competente Ispettorato Territoriale del Lavoro, una relazione sintetica riguardante l'esito del tirocinio entro sessanta giorni decorrenti dalla conclusione dello stesso. A fronte della mancata comunicazione il soggetto ospitante viene diffidato a provvedere entro ulteriori trenta giorni, decorsi inutilmente i quali, si procederà alla segnalazione agli organi ispettivi della competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.



ARTICOLO 26 MONITORAGGIO

1. Anche attraverso le comunicazioni obbligatorie (CO), La Regione Abruzzo promuove:
 - a) il monitoraggio finalizzato alla verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti;
 - b) il monitoraggio *in itinere* del percorso di tirocinio;
 - c) il monitoraggio per la valutazione *ex post* degli inserimenti lavorativi realizzati al termine dei tirocini.
2. Sulla base delle forme di monitoraggio indicate al primo comma e dei rapporti inviati dai soggetti promotori ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera k), la Regione Abruzzo pubblica sul suo sito istituzionale il report annuale sull'andamento dei tirocini. Tale report è trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di consentire a quest'ultimo il monitoraggio e la valutazione del tirocinio nel quadro delle attività di monitoraggio e di valutazione della riforma del mercato del lavoro previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
3. In seguito all'approvazione delle presenti linee guida, con apposito provvedimento del Direttore del Dipartimento competente in materia di lavoro devono essere definite le direttive organizzative, tecniche e procedurali (unitamente alla relativa modulistica) per l'effettuazione delle attività di monitoraggio.
4. Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione, nonché anche ai fini delle misure di vigilanza e controllo ispettivo di cui all'articolo successivo, deve essere effettuata la rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto del tirocinio quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - a) reiterazione del soggetto ospitante a copertura specifica mansione;
 - b) cessazioni anomale;
 - c) attività svolta non conformemente a quanto previsto dal Piano Formativo Individuale (PFI);
 - d) impiego dei tirocinanti per sostituire personale sospeso e/o licenziato e, comunque in violazione di quanto prescritto dall'art. 1, comma 722, Legge 30 dicembre 2021, n. 234;
 - e) incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso soggetto promotore;
 - f) concentrazione dell'attivazione dei tirocini in specifici periodi dell'anno.

ARTICOLO 27 MISURE DI VIGILANZA, CONTROLLO ISPETTIVO E DISCIPLINA SANZIONATORIA

1. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini, nonché per la mancata corresponsione



- dell'indennità di partecipazione, sono previste specifiche norme sanzionatorie per i casi indicati nei commi successivi.
2. Costituiscono **violazioni non sanabili** tutti i casi in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento rispettivamente a:
 - a) i soggetti titolati alla promozione, e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio;
 - b) la proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini;
 - c) la durata massima del tirocinio;
 - d) il numero dei tirocini attivabili contemporaneamente;
 - e) il numero o le percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza;
 - f) la Convenzione richiesta e/o il relativo Piano Formativo Individuale (PFI).
 3. In caso di violazioni non sanabili di cui al secondo comma, è prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte dell'organo individuato dalla Regione Abruzzo con successivo atto del Direttore del Dipartimento regionale competente in materia di lavoro e l'interdizione per 12 mesi dall'attivazione di nuovi tirocini, rivolta al soggetto promotore e/o al soggetto ospitante, i quali sono anche tenuti al rimborso degli eventuali contributi a qualsiasi titolo corrisposti dalla Regione Abruzzo o da altre Pubbliche Amministrazioni.
 4. Costituiscono **violazioni sanabili** tutti i casi di:
 - a) inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi *tutor*;
 - b) violazioni di quanto prescritto dalla Convenzione richiesta e/o dal relativo Piano Formativo Individuale (PFI).
 5. In caso di violazioni sanabili di cui al quarto comma, è previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determina l'applicazione di sanzioni:
 - a) qualora la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti le violazioni della durata massima del tirocinio;
 - b) qualora, al momento dell'accertamento, non sia ancora superata la stessa durata massima stabilita dalle norme.
 6. Ove l'invito di cui al comma precedente non venga adempiuto, è prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, i quali sono tenuti al rimborso degli eventuali contributi a qualsiasi titolo corrisposti dalla Regione o da altre pubbliche amministrazioni.
 7. In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, deve essere comminata un'interdizione della durata di 18 mesi, fermo restando il rimborso degli eventuali contributi a qualsiasi titolo corrisposti dalla Regione Abruzzo.
 8. In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, deve essere comminata un'interdizione della durata di 24 mesi, fermo restando il rimborso degli eventuali contributi a qualsiasi titolo corrisposti dalla Regione Abruzzo.
 9. Le eventuali istanze presentate nel corso dei predetti periodi temporali di interdizione devono essere dichiarate inammissibili. Tale inammissibilità concorre con le eventuali sanzioni corrisposte dagli organi ispettivi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.) e non è condizionata da alcuna disposizione giudiziale di reintegro sul posto di lavoro.



10. L'interdizione dall'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L).
11. La Regione Abruzzo si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipulazione di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L), i quali devono prevedere una disciplina del flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati, idonea a favorire il conseguimento delle finalità insite in siffatto strumento convenzionale.

CAPO V

TIROCINI RIVOLTI A CITTADINI STRANIERI (EXTRA UE) RESIDENTI ALL'ESTERO

ARTICOLO 28

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni contenute nel presente Capo hanno per oggetto la disciplina dei tirocini a favore di persone straniere residenti nel loro paese di origine o, comunque, fuori dal territorio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 40, comma 9 lett. a) e comma 10, D.P.R. n. 394/1999, emanato in attuazione di quanto previsto dall'art. 27, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 286/1998.
2. Fatta eccezione delle specifiche disposizioni contenute in questo Capo, si rinvia a tutte le altre disposizioni contenute negli altri Capi delle presenti Linee Guida.
3. Le disposizioni contenute nel presente Capo sono redatte in attuazione delle "*Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica*" approvate con l'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ex art. 4 D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 siglato il 5 agosto 2014, che forniscono un quadro di riferimento per tutte le Regioni per rendere più sistematico quanto realizzato dai diversi ordinamenti regionali in materia di tirocini per stranieri.
4. Sono esclusi dall'oggetto delle disposizioni contenute nel presente Capo, i tirocini extracurricolari da attivare a favore di cittadini comunitari e di stranieri non appartenenti all'Unione Europea, ma già regolarmente soggiornanti in Italia.



ARTICOLO 29

FINALITÀ

1. Le disposizioni contenute nel presente Capo sono finalizzate a disciplinare le procedure e le condizioni per la validazione del progetto formativo da parte della Regione Abruzzo in funzione del successivo visto di ingresso per tirocinio formativo da parte delle Rappresentanze diplomatiche consolari del luogo di residenza dello straniero, in attuazione di quanto previsto dall'art. 27, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 286/1998.

ARTICOLO 30

SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono accedere ai tirocini, le persone straniere maggiorenni residenti all'estero al di fuori dell'Unione Europea ed in possesso di un'attestazione di conoscenza della lingua italiana almeno di livello A1, acquisita a seguito di frequenza di un corso all'estero.
2. Per accedere al tirocinio, i beneficiari devono, altresì, possedere il titolo di studio idoneo allo sviluppo delle competenze secondo quanto disciplinato all'articolo 34 "Durata del tirocinio".

ARTICOLO 31

SOGGETTI PROMOTORI

1. Possono essere soggetti promotori:
 - a) i Centri per l'Impiego;
 - b) i soggetti autorizzati nazionali e regionali autorizzati ai servizi per il lavoro;
 - c) le istituzioni scolastiche;
 - d) gli organismi di formazione regionali accreditati;
2. Il soggetto promotore è responsabile di quanto dichiarato nella richiesta di visto al progetto formativo, nonché del rispetto di quanto indicato nella Direttiva del Ministero dell'Interno 1° marzo 2000 e del D.M. 22 marzo 2006.
3. Il soggetto promotore deve:
 - a) dare comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente e al Dipartimento regionale competente in materia di lavoro delle fasi di:
 - i. ingresso in Italia del tirocinante;
 - ii. attivazione del tirocinio;
 - iii. cessazione anticipata e/o conversione del tirocinio;
 - iv. esito del tirocinio entro 60 giorni dalla conclusione del tirocinio stesso;
 - b) monitorare l'andamento dell'esperienza di tirocinio, nel rispetto del progetto formativo;



- c) fornire tempestivamente all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente e al Dipartimento regionale competente in materia di lavoro la documentazione richiesta in caso di controlli;
 - d) redigere la relazione finale, in collaborazione con il soggetto ospitante;
4. Le eventuali situazioni anomale devono essere segnalate immediatamente dal soggetto promotore all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente e al Dipartimento regionale competente in materia di lavoro.

ARTICOLO 32

SOGGETTI OSPITANTI

1. Possono svolgere il ruolo di soggetti ospitanti i datori di lavoro, iscritti nel relativo registro presso le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato attivi sul territorio regionale dell'Abruzzo da più di due anni, con la presenza di almeno sei dipendenti con contratto subordinato a tempo indeterminato.
2. I soggetti ospitanti devono rispettare i seguenti requisiti:
 - a) essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché con la normativa sul collocamento obbligatorio prevista dalla Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii;
 - b) nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio disciplinata dal presente Capo, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio medesimo non deve essere intercorsi licenziamenti per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali comparativamente più rappresentative;
 - c) al momento dell'avvio del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio medesimo, non deve essere in corso procedure di Cassa Integrazioni Guadagni straordinaria o in deroga, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio.
3. I soggetti ospitanti devono ottemperare ai seguenti obblighi:
 - a) assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
 - b) garantire l'effettiva attuazione del Progetto Formativo Individuale a favore del tirocinante, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia ed a cooperare a tal fine con il soggetto promotore e con tutte le autorità competenti;
 - c) fornire tutte le informazioni richieste dal soggetto promotore e necessarie per l'attivazione ed il monitoraggio dei tirocini, nonché delle eventuali variazioni *in itinere*;
 - d) fornire al tirocinante il vitto e l'alloggio;
 - e) corrispondere al tirocinante l'indennità di partecipazione, facendo ricorso a modalità tracciabili e verificabili e, comunque, nel rispetto la normativa regionale vigente. L'indennità concorre all'ammontare dei mezzi di sussistenza per l'ingresso nel territorio nazionale e per il rilascio del visto di ingresso ai sensi della Direttiva del



Ministero dell'Interno 1° marzo 2000 e, di conseguenza, non può essere proporzionata in base ai giorni di presenza del tirocinante;

- f) pagare le spese di viaggio del tirocinante per un suo eventuale rientro forzato nel Paese di provenienza;
- g) collaborare con il soggetto promotore nell'effettuare:
 - i. il monitoraggio dell'esperienza formativa;
 - ii. la redazione della relazione finale;
- h) garantire al tirocinante:
 - i. le tutele e le relative informazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi comprese le visite mediche obbligatorie;
 - ii. lo svolgimento di un percorso in aula di lingua italiana, se previsto dal progetto formativo;
- i) cooperare con il soggetto promotore al fine di:
 - i. assicurare gli adempimenti degli obblighi previsti dalla normativa sull'immigrazione a loro carico;
 - ii. fornire adeguata informazione al tirocinante relativamente agli obblighi previsti dalla normativa sull'immigrazione a suo carico.

ARTICOLO 33

TUTORAGGIO DEL TIROCINANTE

1. Il **soggetto promotore** individua un “**tutor didattico**”, il quale:
 - a) è responsabile didattico ed organizzativo delle attività e del successivo monitoraggio;
 - b) deve possedere uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea, diploma di istruzione secondaria superiore.
2. Il **soggetto ospitante** nomina un “**tutor aziendale**”, il quale:
 - a) è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio.
 - b) deve possedere adeguate esperienze e competenze professionali per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
 - c) può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di tre tirocinanti.
3. Il tutor didattico e quello aziendale collaborano per il migliore svolgimento delle attività, per il loro monitoraggio e all'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite

ARTICOLO 34

DURATA DEL TIROCINIO

1. La durata dei tirocini formativi per i residenti all'estero in Paese non appartenenti all'Unione Europea può variare da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi, comprese eventuali proroghe.



2. Il tirocinio deve essere attivato entro 15 giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno.
3. La proroga per tirocinio è ammessa, solo quando:
 - a) viene presentato un progetto (Convezione e PFI) che presenti continuità temporale con il precedente periodo di tirocinio già validato;
 - b) viene comunicata motivata esigenza formativa riguardo agli obiettivi formativi non raggiunti, ovvero necessità di ampliare il precedente piano formativo individuale.

ARTICOLO 35

DIVIETI E LIMITI NUMERICI DEI TIROCINI

1. Il soggetto ospitante:
 - a) può realizzare con il medesimo tirocinante un solo percorso formativo di tirocinio;
 - b) non può realizzare un tirocinio con persone con le quali ha avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione;
2. L'impegno orario previsto dal tirocinio non deve superare l'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante. Il tirocinio deve svolgersi di norma in fascia oraria diurna. Lo svolgimento del tirocinio in altre fasce è possibile solo a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità e fatte salve le tutele previste dalla normativa vigente e l'obbligo di effettuare la formazione prevista dal Progetto Formativo Individuale.
3. Il Soggetto ospitante deve rispettare i seguenti limiti numerici applicati all'unità operativa di svolgimento del tirocinio:
 - a) **strutture con personale impiegato in numero compreso tra 6 e 20:** presenza contemporanea di non più di un tirocinante;
 - b) **strutture con personale impiegato in numero superiore a 20:** presenza contemporanea di un numero massimo di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all'unità superiore.
4. Ai fini del conteggio del personale impiegato, si considerano i soli dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In caso di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a tempo parziale, le persone saranno conteggiate in termini percentuali calcolati sulla base della frazione di ore lavorate rispetto al tempo pieno indicato dal CCNL applicato dal soggetto ospitante.

ARTICOLO 36

RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

1. Il Soggetto promotore è responsabile dei seguenti adempimenti:
 - a) accertamento delle dimensioni aziendali al fine di stabilire il numero di tirocinanti ospitabili come indicato nel presente Capo;
 - b) controllo dell'identità del firmatario del soggetto ospitante;



- c) accoglienza e assistenza del tirocinante all'arrivo;
 - d) monitoraggio del progetto e del rispetto dei diritti e degli obblighi del tirocinante;
 - e) attestazione finale del percorso in collaborazione col tutor aziendale;
 - f) raccolta della documentazione attinente la realizzazione del tirocinio;
 - g) Predisposizione della documentazione da inviare per la presentazione del progetto ai fini del rilascio del visto.
2. Sia nella Convenzione che nel Progetto Formativo Individuale, il soggetto promotore, deve indicare il numero della posizione INAIL e il nome della compagnia assicurativa ed il numero della posizione assicurativa Responsabilità Civile relative al tirocinante.
 3. Il soggetto promotore deve individuare il tutor didattico, il quale è il responsabile didattico-organizzativo delle attività svolte dal tirocinante.
 4. Ai fini del monitoraggio, il soggetto promotore, ha l'obbligo di comunicare agli uffici regionali competenti:
 - a) il rilascio del visto d'ingresso o l'eventuale diniego della Rappresentanza diplomatico consolare;
 - b) l'arrivo in Italia del tirocinante;
 - c) l'avvio dell'esperienza formativa.
 5. Entro sessanta giorni dal termine del tirocinio formativo, il Soggetto promotore, in collaborazione con il Soggetto ospitante, deve presentare al Dipartimento competente in materia di lavoro una relazione finale sull'andamento e sul raggiungimento degli obiettivi formativi.
 6. Ai fini di facilitare le attività di vigilanza e controllo, il Soggetto promotore deve far pervenire all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e di ciascun progetto di tirocinio.
 7. Lo stesso soggetto promotore, qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo inviato precedentemente, o nel caso di rinuncia del tirocinante, deve darne comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio.

ARTICOLO 37

RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

1. Il Soggetto ospitante è responsabile dei seguenti adempimenti:
 - a) garantire al tirocinante idoneo vitto ed alloggio e una adeguata indennità¹, secondo la regolamentazione nazionale, le spese per il rientro nel paese di provenienza e l'eventuale obbligo nei confronti dello Stato di pagare le spese di viaggio per il suo rientro coattivo nel Paese di provenienza, salvo diverso accordo con il soggetto promotore. In ogni caso le spese di vitto ed alloggio non possono venire comprese nell'adeguata indennità di partecipazione, dovendo essere calcolata a parte;
 - b) garantire le coperture assicurative INAIL e Responsabilità civile a favore del tirocinante;



- c) individuare un tutor aziendale, il quale è il responsabile dell'inserimento del tirocinante e lo segue nel periodo di formazione lavorativa;
 - d) prevedere la realizzazione di specifiche e adeguati moduli formativi da effettuarsi in aula con esclusione della modalità della formazione a distanza (FAD), da svolgersi durante il periodo di tirocinio, che prevedono come obbligatori quelli finalizzati a:
 - i. la conoscenza della lingua italiana (almeno livello A1), qualora non già posseduta;
 - ii. l'acquisizione di competenze relative all'organizzazione, alla sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese.
2. Tali obblighi devono essere espressamente previsti sia nella convenzione stipulata tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante, che nel progetto formativo individuale.
3. Il Soggetto ospitante ha la responsabilità di:
 - a) trasmettere le comunicazioni obbligatorie ex art. 9-bis comma 2, D.L. n. 510/1996 convertito in Legge n. 608/1996, per l'attivazione, la cessazione, la proroga e l'eventuale trasformazione del rapporto di tirocinio extracurriculare;
 - b) fornire tutte le informazioni richieste per l'attivazione e monitoraggio del tirocinio e delle eventuali variazioni in itinere nel rispetto degli obblighi di legge;
 - c) collaborare col soggetto promotore al monitoraggio dell'esperienza ed alla redazione della relazione finale;
 - d) garantire quanto previsto nella convenzione e nel progetto formativo;
 - e) predisporre la relazione finale;
 - f) garantire al tirocinante le stesse tutele e informazioni, in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008.

ARTICOLO 38

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI

1. I progetti sono ammissibili se:
 - a) i soggetti indicati nel progetto possiedono i rispettivi requisiti previsti dai precedenti articoli 30, 31 e 32;
 - b) sono rispettati i requisiti previsti dai precedenti articoli 33, 34 e 35;
 - c) presentati dai soggetti promotori a favore dei soggetti beneficiari;
 - d) Iscrizione da parte del soggetto ospitante nel relativo registro presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato da più due anni con sedi operative attive da più di due anni;
 - e) compilati secondo la modulistica prevista e completi della documentazione richiesta;
 - f) prevedano un percorso di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale ex art.40, comma 9, lett. a), D.P.R. n. 394/1999) coerente con il titolo di studio conseguito nel Paese di origine;



- g) esplicitano il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio da attivare in Italia.
- 2. Non sono ammissibili le candidature per tirocini:
 - a) afferenti tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e riferiti a professionalità elementari;
 - b) connotate da compiti generici e ripetitivi;
 - c) afferenti attività riconducibili alla sfera privata;
 - d) in sostituzione di personale con contratto a termine, per periodi di picco delle attività produttive;
 - e) in sostituzione di personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione ospitante;
 - f) attinenti alle figure normate o abilitanti per le quali le norme nazionali o regionali dispongono specifici percorsi formativi.
- 3. La selezione delle candidature, ai fini della validazione dei progetti, deve avvenire sulla base dei seguenti criteri e priorità:
 - a) coerenza fra titolo di studio conseguito o in corso di conseguimento e gli obiettivi formative del tirocinio;
 - b) attività nell'ambito di un percorso di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale ex art. 40, comma 9, lett. a), D.P.R. n. 394/1999;
 - c) corsi di formazione erogati da ente accreditato o destinati alla certificazione delle competenze acquisite;
 - d) progetti dai quali emerge la conoscenza, anche base, da parte del tirocinante della lingua italiana, oltre alla lingua madre;
 - e) conoscenza della lingua italiana da parte del legale rappresentante o del tutor del soggetto ospitante.

CAPO VI

MISURE INCENTIVANTI E PREMIALI

ARTICOLO 39

MISURE INCENTIVANTI

1. La Regione Abruzzo, nei limiti delle eventuali risorse regionali, nazionali e comunitarie disponibili annualmente, può concedere specifiche borse di studio a favore dei tirocinanti, con particolare riguardo verso i tirocini avviati a favore di specifiche categorie svantaggiate, e può prevedere un sostegno economico ai costi della formazione dei *tutor*.



2. Sempre nel rispetto dei limiti delle eventuali risorse regionali, nazionali, comunitarie, disponibili annualmente, la Regione Abruzzo può prevedere specifici incentivi a favore del soggetto ospitante, in caso di trasformazione del rapporto di tirocinio in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
3. Tali misure incentivanti devono essere disposte mediante l'adozione di specifiche Deliberazioni di Giunta Regionale.

ARTICOLO 40

SISTEMA PREMIANTE

1. la Regione Abruzzo promuove l'attivazione e la gestione dei tirocini, presso quei soggetti ospitanti che essi garantiscano un'esperienza formativa efficace, nonché una conoscenza diretta del mondo del lavoro.
2. Le eventuali misure incentivanti devono essere erogate tenendo conto dei seguenti indicatori:
 - a) **indice di trasformazione in contratto di lavoro:** vengono presi in considerazione i soggetti ospitanti che hanno trasformato in rapporto di lavoro almeno il 25% dei tirocini attivati, attribuendo un punteggio maggiore alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, od a tempo determinato per almeno dodici mesi, con una maggiorazione in caso di assunzione di soggetti svantaggiati, donne e disabili;
 - b) **indice di impatto occupazionale:** vengono presi in considerazione i soggetti ospitanti che hanno contribuito ad aumentare l'occupabilità del tirocinante consentendogli di instaurare un rapporto di lavoro con un altro datore di lavoro ed attribuendo un punteggio maggiore alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, od a tempo determinato per almeno dodici mesi, con una maggiorazione in caso di assunzione di soggetti svantaggiati, donne e disabili;
 - c) **formazione del tutor aziendale:** vengono premiati con un punteggio maggiore i soggetti ospitanti che danno dimostrazione di aver formato gratuitamente il tutor aziendale con un corso intensivo di almeno otto ore;
 - d) **formazione del tirocinante:** vengono premiati con un punteggio maggiore i soggetti ospitanti che danno dimostrazione di aver formato gratuitamente i tirocinanti con un corso intensivo ex art. 8 comma 10, delle presenti linee guida;
 - e) **soggetti svantaggiati, donne e disabili:** vengono premiati con un punteggio maggiore i soggetti ospitanti che hanno coinvolto nei tirocini svolti presso di loro soggetti svantaggiati, donne e disabili;
 - f) **rimborso spese:** vengono premiati i soggetti ospitanti con un punteggio maggiore direttamente proporzionale all'ammontare del rimborso spese riconosciuto al tirocinante, qualora tale somma risulti superiore a quella minima garantita dalle presenti linee guida all'articolo 24;
 - g) **conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro:** vengono premiati con un punteggio maggiore i soggetti ospitanti che hanno favorito, nell'ambito della propria



organizzazione aziendale, una migliore conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro di donne e uomini, con particolare riferimento alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri.

ARTICOLO 41

PENALITÀ

1. Qualora gli organismi ispettivi di cui al D.Lgs., 24 aprile 2004, nr. 124, a seguito di accertamenti definitivi, riscontrino in capo a soggetti ospitanti la costituzione e/o la gestione in forma irregolare e/o illecita di tirocini, non sarà possibile per i predetti soggetti ospitanti presentare proposte di avvio di nuovi tirocini per i successivi ventiquattro mesi decorrenti dalla contestazione dell'irregolarità.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 42

ENTRATA IN VIGORE

1. Le presenti linee guida hanno efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURAT del relativo provvedimento di approvazione.

ARTICOLO 43

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. I tirocini avviati a seguito di avvisi pubblici e/o di progetti cofinanziati già pubblicati alla data indicata all'articolo 42 sono regolati dalla D.G.R. 22 febbraio 2018 n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla loro naturale scadenza, anche se avviati in data successiva a quella indicata dall'articolo 42.
2. I tirocini extracurricolari attivi alla data indicata nel primo comma e non rientranti nelle misure finanziate attraverso gli avvisi pubblici di cui al secondo comma sono disciplinati nel seguente modo:
 - a) se i tirocini sono retti da Piano Formativo Individuale che recano come giorno di avvio dei medesimi tirocini una data precedente a quella indicata dal primo comma (e la medesima data di avvio è riportata anche sulla corrispondente Comunicazione



Obbligatoria), continuano ad essere disciplinati dalla D.G.R. 22 febbraio 2018 n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla loro naturale scadenza ivi fissata, comprese le loro eventuali proroghe;

- b)** se i tirocini sono basati su una Convenzione e/o un Piano Formativo Individuale (PFI) che recano, come giorno di avvio dei medesimi tirocini, una data uguale o successiva a quella di cui al primo comma (e la medesima data di avvio è riportata anche sulla corrispondente Comunicazione Obbligatoria), essi sono disciplinati dalle presenti linee guida, sino alla scadenza, comprese le loro eventuali proroghe;
- c)** se i tirocini sono stati avviati a seguito di avvisi pubblici e/o di progetti cofinanziati già pubblicati ad una data precedente a quella indicata dal primo comma, anche se avviati in data successiva (riportata anche sulla corrispondente Comunicazione Obbligatoria), continuano ad essere disciplinati dalla D.G.R. 22 febbraio 2018 n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla loro naturale scadenza ivi fissata, comprese le loro eventuali proroghe.

ARTICOLO 44

NORME DI RINVIO

- 1.** Per tutto quanto non previsto dalle presenti linee guida, si rinvia alla legislazione vigente in nazionale materia.
- 2.** Le presenti linee guida trovano applicazione nei confronti dei tirocini attivati e realizzati nel territorio della Regione Abruzzo, salvo quanto previsto dall'articolo 9 relativamente ai soggetti ospitanti multilocalizzati.